



COMUNICATO UFFICIALE N. 434
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 417/AA al n. 421/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 417/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 706 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone GIACOMINI, Ettore DORE e Antonino MAIRA, e della società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE GIACOMINI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., dal 05/07/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis e comma 5 ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. MAIRA Antonino n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. MAIRA Antonino n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. GIACOMINI Simone n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., nonché le attestazioni di solidità finanziaria della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la

società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F. e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. MAIRA Antoninio, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., il sig. MAIRA Antoninio, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ed il sig. GIACOMINI Simone, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

Inoltre, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F.;

ETTORE DORE, n.q. di Amministratore delegato della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., dal 14/07/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore delegato della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. MAIRA Antoninio n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. MAIRA Antoninio n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. GIACOMINI Simone n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; nel termine di

15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F, in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., nonché le attestazioni di solidità finanziaria della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. MAIRA Antonino, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., il sig. MAIRA Antonino, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ed il sig. GIACOMINI Simone, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

ANTONINO MAIRA, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante e di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20-bis, 7° comma delle N.O.I.F.;

b) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7

dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. le attestazioni di solidità finanziaria della Atlas Consulting S.r.l., socia all'80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 6, lettera A1, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l'atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l'ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F.;

US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 32 co. 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone GIACOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1978 S.R.L., e dai Sig.ri Ettore DORE e Antonino MAIRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Simone GIACOMINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ettore DORE, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonino MAIRA, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 418/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano MICHELOTTI, Marco MORABITO e Mattia TURHANI, e della società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIANO MICHELOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Molassana Boero A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Molassana Boero A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mattia Turhani, nonché per avere consentito, e comunque non impedito che lo stesso prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla S.C. Molassana Boero A.S.D., alle gara *A.S.D. Magrazzurri - S.C. Molassana Boero* del 5 novembre 2022, valevole per il campionato Juniores di Eccellenza Regionale;

MARCO MORABITO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.C. Molassana Boero A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. Magrazzurri - S.C. Molassana Boero* del 5 novembre 2022 valevole per il campionato Juniores Eccellenza Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C. Molassana Boero nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mattia Turhani, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MATTIA TURHANI, all'epoca dei fatti, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società S.C. Molassana Boero A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D., alla gara *A.S.D. Magrazzurri - S.C. Molassana Boero* del 5 novembre 2022, valevole per il campionato Juniores Eccellenza Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuliano Michelotti e Marco Morabito ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mattia Turhani ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano MICHELOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., e dai Sig.ri Marco MORABITO e MATTIA TURHANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuliano MICHELOTTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MORABITO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mattia TURHANI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di competenza 2022/2023 per la società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 419/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Mirco VASSALLO e della società S.S.D. UNITED RICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRCO VASSALLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. United Riccione S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato e successivamente rimosso in data 6 febbraio 2023 sulla propria pagina facebook, il giorno successivo la gara Aglianese-United Riccione valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23 terminata 0-2, espresso dichiarazioni offensive della reputazione del sig. Francesco Baiano, tecnico tesserato per la società SSDARL Aglianese;

S.S.D. UNITED RICCIONE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mirco VASSALLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale CASSESE, in qualità di Amministratore Unico, per conto della società S.S.D. UNITED RICCIONE e dal Sig. Mirco VASSALLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nelle gare ufficiali per il Sig. Mirco VASSALLO e di € 300,00 (trecento/00) per la società S.S.D. UNITED RICCIONE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 420/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 976 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo POLITANO e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO POLITANO, all'epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver al termine della gara UDINESE vs NAPOLI, disputata in data 04.05.2023 e valida per la 33^a giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, in occasione dei festeggiamenti seguiti in campo alla vittoria da parte del NAPOLI del campionato di calcio Serie A TIM s.s. 2022/2023 e dopo essersi portato in prossimità del settore dello stadio dove erano assiepati i tifosi partenopei ed essersi issato su una recinzione, impugnato un megafono e intonato a gran voce tra e unitamente ai tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società JUVENTUS FC;

S.S.C. NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matteo POLITANO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Matteo POLITANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Matteo POLITANO e di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 421/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Barbara DI PIETRO, Luca COLELLA, e della società A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BARBARA DI PIETRO, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD Femminile Pescara Futsal, in violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. FIGC-LND-DIVISIONE CALCIO A 5 n. 239 del 11.11.2022, per aver omesso di verificare che gli adempimenti stabiliti dal suddetto comunicato venissero correttamente eseguiti dal sig. Luca Colella che era stato, di fatto, delegato, per conto della società ASD Femminile Pescara Futsal, a depositare entro il 10 dicembre 2022, l'attestazione, circa l'avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di tutte le giocatrici in organico con accordo economico depositato; nonché le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle giocatrici titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, e l'attestazione dell'avvenuta corresponsione a ciascuna giocatrice delle somme dichiarate nell'accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022;

LUCA COLELLA, all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di Dirigente della società ASD Femminile Pescara Futsal, in violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. FIGC-LND-DIVISIONE CALCIO A 5 n. 239 del 11.11.2022, per aver omesso di compiere gli adempimenti stabiliti dal suddetto comunicato ufficiale, essendo stato, di fatto, delegato dal Presidente e legale rappresentante della società ASD Femminile Pescara Futsal, a depositare entro il 10 dicembre 2022, l'attestazione, circa l'avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di tutte le giocatrici in organico con accordo economico depositato; nonché le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle giocatrici titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, e l'attestazione dell'avvenuta corresponsione a ciascuna giocatrice delle somme dichiarate nell'accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022;

A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, sig.ra Di Pietro Barbara, e dal proprio dirigente sig. Luca Colella, come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca COLELLA e dalla Sig.ra Barbara DI PIETRO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per la Sig.ra Barbara DI PIETRO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Luca COLELLA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina